

incombenze siano ricorsi al SENATO, ed abbino ottenute le LETTERE dirette al R<sup>o</sup> JUD. COMM<sup>o</sup>, affinché rescrivesse lo stato della CAUSA, come dalla suppliva, e lettere del seguente contenuto :

"PR .

Quamenis utentes aquis Fluminis Olonae a Ponte Vedani supra nunquam fuerint nexi dispositioni Proclamatū que Mandato Commissarii ipsius Fluminis solent publicari tunc respectu Fidejussorum non prestandarum, tum ratione prohibitionis non irrigandi eorum Parta, contra formam ab ipsis Proclamatibus, prescriptam , et in ipsa possessione semper fuerunt, nihilominus cum Fidejussimi M. ti. V. tri Servi PETRUS de PAULIS JACOBUS de MATERNINIS, et ANTONIUS et FRANCESCUS de VANELLIS Fictabilis Ecclesia S. ti Victori Burgo Varisii, anno 1612. a tunc Commissario ea de causa molestati fuerunt eo qua non fidejussionem prestitissen ad formam doctorum assertorum Proclamatum, coram ipso Commissario ~~XXXXXXXX~~ deductum fuit nomine dictorum supplicantium Proclamata ipso in quam robur, et executionem recepisse, quia Utentes aquis Olona a Ponte Vedani sopra in ipsis Proclamatibus non comprehendendi , et sic supplicantes ea da causa non posse molestari ea potissimum ratione cum Flumen ipsum formalitatem idum a dicto PONTE VEDANI infra assequatur, et circa modum irrigandi prescriptam formam a dictis Proclamatibus non possam effectum habere, tum ratione iitus alvei ipsius Fluminis, tum bonorum, tum etiam modicitate quantitatis aquarum, hacque etiam ratione per admodum olim. Ill. m. Sen. re GALEAZ VICECOMITEM Cons. re ipsius F. O. optima modente aequitate nespensum fuisse effectum p̄m̄ilis Proclamatās, nihil Haminus videtur per modernum Commissarius ventum ad condemnationem contra supplicantes in Scutis 100 in totum, cuius virtute ab gentibus Regia Camera, molestantur quam nullam pretendunt, tum ob minus legitimam citationem, injustam quoque attentis supra narratis. Ut autem et nullitas, et injustitia ipsarum condemnationum cognoscatur ad Maestatem Vs. recument.

Rogando ut dignitur scribere ipsi Comm. Ol., ut statum causa dictorum Condemnationum rescribat Majestati V. e quo intellecto, dignatus vel ipse condemnationes circumscribere, vel saltem supplicantes ad novam defensionem contra dictas condemnationes in contumaciam scuntas admittere Interim autem mandare ill. mi Magistratui Extraordinario, ut ab omni molestia contra supplicantes superedeat, ut ioceratur.

PHILIPPUS TERTIUS HISPANIARUM & REX , et MEDIOLANI DUX & Dilecte noster = Ut opportune deliberare possimus super petitis in inclusis precibus PETRI de PAULIS, et CONSORTEM mandamus tibi, ut recitate causa statum Nobis rescribas, et interim volumus supersederi per viginti dies.

Dati Mediolani, die 28 Ianuarii 1616

Firmatus BELLASIVS

A tergo : Prudenti Viro Commissario Olona nostro dilecto Et sigillato, sigillo Regio in cera rubea.

1614

INTERVENTO  
di FILIPPO III

(1616)

Nella comparizione del 30 Gennaio venne presentata e dimessa agli atti del R° Ufficio le LETTERE del SENATO, colla SUPPLICA annessa per la loro esecuzione, e fu depositato presso il Cancelliere dello stesso Ufficio l'onorario dovuto al R° Comm°, come al Cancell. e per l'informazione, e dipendenti, ed eletto l'Abitacolo, e successivamente fatte le loro incombenze avanti il Supremo Tribunale, passò il g. 8.7/1616 alla dichiarazione enunciata nella summemorata GRIDA GENERALE del 43/7/1619.

1619

(1616)

Il 13 d'AGOSTO essendo stato pubblicato in VARESE ed altre Terre di quelle PIEVE la GRIDA GENERALE ordinata dal SENATO nella surri-ferita SENTENZA del 20/7/1615 - nel termine della stessa grida prescritto li Rev. Sac. d. ERCODE e GIOVANNI BATTISTA, zio e Nipote, CASTIGLIONI e ZACCARIA ZENO, notificarono li prati da loro rispettivamente posseduti nel territorio di LOZZA, acquistati rapporto a pert. 38, per detto zio e nipote, CASTIGLIONI dalli feudatari NICOLO' e FILIBERTO fratelli CASTIGLIONI, discendenti da NICOLO' CASTIGLIONE Seniore, dichiarato legittimo utente della acque, nascenti nelli di lui beni, servienti a detti Prati, e decadenti nel F.O. nella precisata Ordinanza del R° Comm° CORNELIO ATTELANO del 27 Sett. 1553 e come dall'istr° rogato da SEBASTIANO BOBBO - notaio di Milano il 14/12/1618.

(1615)

GRIDA GEN.  
1615  
SENTENZA del  
SENATO

(1618)

Il detto poi ZACCARIA ZENO, pertiché 30 di Prati in terr° di VEDANO colle acque delle stesse FONTANE decadenti pure nell'Olonza per acquisto fatto, come sopra, risultanti dall'Istr° ricevuto il 14/1/stesso anno da GIOVANNI PIETRO GORLA - notaio di Milano. Possedere inoltre detti Zio e Nipote CASTIGLIONI nel suddetto territorio di LOZZA altri TRE pezzi di terra a prato, irrigati né i tempi permessi, colle acque del F.O. decadenti nella ROGGIA comune colli PAOLO EMILIO ODESCALCHI, e FRANCESCO BERNARDINO CASTIGLIONE, per le quali acque li detto loro datori avessero pagate le Tasse imposte d'ordine del fu Mag.co Conte TAVERNA antecessore Conservatore nell'anno 1610.

(1610)

Molestato MICHELANGELO ORRIGONE appellato il Bricolino, di BIUMO Inferiore, d'ordine del R° Comm° ed a istanza del R° Fisco ad allegare la causa, perché non dev'essere condannato nelle pene delle B. C e ORDINI e GRIDE per essersi nell'atto della Visita Senatoria del gg. 8 Giugno riconosciuto di sotto del MULINO di GASPARE PORCARA una Chiusa attraversante il F.O., per la quale conduceva grande quantità d'acqua nel di lui prato, situato nel d° Luogo di BIUMO INF. re nella di lui comparizione del 19 stesso mese d'Agosto, disse, non ~~avere~~ essere in caso d'alcuna contravvenzione né poter essere condannato nelle riferite pene si perché ostava il già dedotto negli atti, in termine delle Gride pubblicate, si perché gli Ordini fatti in materia del F.O., non meritassero dal Ponte di Vedano in su, poiché ivi non potesse dirsi FIUME per molte acque, e scolatori, che entravano nell'O. ~~superiori~~ anche da FONTANE DI PARTICOLARI, e massime nel Luogo, ove esso possedeva il suo prato, si perché essendo il suo prato in sito montuoso, e il Fiume Olona in una Valle, non si potevano divertire, ma ritornassero le acque nella stessa Olona, tanto più usando dette acque nei

PROCESSI  
E UTENTI  
SUPERIORI

1619

di Festa, per essere detta Chiusa stata fatta per servizio, e comodo delli MULINI INFERIORI nella Valle, si percé, pendente la controversia delle contraddizioni già fatte nelle Guide, state pubblicate, non poteva esso comparente essere molestato, massime stante l'antichissimo suo possesso, e di tempo immemorabile, computato quello dei suoi Maggiori, e Datori, e finalmente perché non era stato citato, ed era stato assente, e dimorato nelle parti della Germania, onde in ogni caso dovesse per la giusta ignoranza, essere scusato, così addimandò, offerendosi seguito che fosse dichiarazione, o altrimenti, osservare tutto quello, che si sarebbe dichiarato dal Conservatore e tutto quello, che dagli altri verrebbe eseguito, e stante le premesse cose non dovesse essere più molestato.

Processato ancora il dott. Coll.to IPPOLITO BIANCHI, ad allegare la causa, per non dov'essere condannato, come sopra per essersi in detta visita Senatoria riconosciute DUE Bocche, od Aperture costruite da legni, estraenti acqua dell'Olona nella Roggia del MOLINO di GIOVAN BATTISTA OCCONE, in Biomb SUPERIORE, ed inaffiare pertiche 50 circa di prati, contro la forma delle N.C. ecc., nella di lui Comparizione del 20 Agosto, oppose in sostanza, che, come successo per donazione fattagli in luogo, né i beni di GIOVAN BATTISTA BIANCHI, morto il 26/6 fosse già nel quieto e pacifico possesso di tenere le dette DUE bocche da CENTO e PIU' ANNI ADDIETRO, cosicché tal possesso avesse, forza di Titolo, ed oltre a questo ostare la TRANSAZIONE, stipulata con la R.a C. e li pagamenti per detta causa fatti, giuntovi l'espresso consenso dei Precessori e dell'attual Giudice delle Strade e anche delli Sindaci del Ducato, ad istanza dei quali si vedesse l'opera manufatta a spesa di lui, comparente, nel PONTE che mette alla STRADA verso FRASCHIROLO ed altresì che le acque decorrenti col detto antichissimo possesso, ritornassero all'alveo del d<sup>e</sup> F.O. interamentee senza minimamente diminuire, e finalmente dette Bocche servissero per Senatori, e per servizio del MOLINO del suddetto OCCONE, come potevasi infatti vedere, concludendo chiaramente dimostrarsi per le premesse ragioni, ed altre circostanze, esso comparente non solo non doversi, ma neppure potersi condannare ad alcuna pena, come sopra, pretesa, e concludendo, non doversi ulteriormente molestare, ma lasciarci in pace: ed ha prodotto Istr<sup>o</sup> di donazione fra vivi, fattagli dall'enunciato GIOVANNI BATTISTA BIANCHI, rogato da Antonio Francesco GORLA notaio di Milano del 6/II/1613.- (1613)

Nello stesso g. del 23 Agosto, fecero la loro Comparizione il già detto Dott. Coll.To Cavaliere GIOVANNI PIETRO BIUMI, e con esso anco il dott. GIUSEPPE DRALLI, Protonotario Apostolico, GIACOMO ANTONIO ZENO, GASPARE PORCARA, FRANCESCO GRIFFO, PROSPERO ORRIGONE, GIOVANNI ANTONIO FRASCONE, e ciascuno d'essi tanto unitamente, quanto separatamente a loro propri nomi, ed ancora a nome degli altri interessati possidenti Prati, e Mulini nella Valle d'Olona dal Lago ove entra detta Olona nel fiume della Bevera, i sù sino a FRASCHIROLO avanti il Magn. Conserv.re d. VALERIO CONFALONIERI, per causa della Grida di suo ordine, e del R<sup>e</sup> Commissario pubblicata d'effetto, che alcuno non ardisse, estrarre, né usare delle acque del F.O., se

CAUSA  
DRALLI [prot. ap. post.  
e BIUMI con G. P. Dr.

non vi aveva ragione, e questo ancora, se non conforme alle N.C. e gli Utenti delle acque dovessero, fra 15 gg. , notificare la quantità dei prati , che adacquavano, la ragione che avevano di servirsi, anche delle acque delle Fontane vecchie , e Nuove, che entravano nel d° F.O. , di non far chiudere e mettere impedimenti, in esso Fiule, di tenere Soratori, di dare Sigurtà nella forma delle N.C., di non divertire, né frapporre impedimento alle dette Fontane, ed altro in d.a GRIDA ordinato, alla quale premesse le loro riserve e proteste, proposero la infrascritta eccezione del PRETESO loro DISOBBLIO.

1619

- 1°) Perché non fossero stati citati, né avvisati, quando si fece la VISITA SENATORIA, e successiva relazione al SENATO, né intese le loro ragioni prima della medesima grida, ragione poi e convenienza volesse, che s'erano stati avvisati li Sindaci delli interessati nelle parti d'abbasso, dé quali ne parlano le N.C.; essi dovessero essere avvisati anco gli utenti del luogo della BEVERA in su, mai stati compresi in addietro.
- 2°) Perché gli Utenti della Bevera in sù, fossero in possesso immediatamente di servirsi delle acque a loro beneplacito, senza essere soggetti al disposto delle N.C. e dagli Ordini, fatti in materia di d° F.O. , me mai essere stati molestati per SICURTÀ' né per modellazione di bocche, soratori e simili, addimandando perciò statuire un termine competente a provare detto possesso.
- 3°) Perché l'ORDINAZIONE M O N T I del 14/5/1575 e le N.C. (1575) non si credessero far menzione delli beni situati dalla BEVERA in sù, ove non si fossero mai osservate, e nemmeno gli ORDINI antecedenti, e un tale inosservanza da tanto tempo dietro dichiarasse ciò che fosse inteso in dette N.C., ORDINI et ORDINAZIONI di non poter stare compresi detti UTENTI e loro BENI.
- 4°) Perché dal detto Luogo DELLA BEVERA in su militassero diverse ragioni, che non concorressero al basso, e dove militava diversa ragione, diversamente di dovesse determinare, stante che dalla Bevera in su l'acqua ordinaria fosse tanto scarsa, che, dovendosi osservare gli ordini, non si potesse usare, che in tempo di inondazioni e di pioggia, ; questo in detta Valle , concorriano altri TORRENTI, ed altre acque in modo, che riempino il FIUME di giara, e Balma, e anche li Prati, locché non succedesse nelle parti d'abbasso, ove il letto del Fiume sia più grande, e vi convenissero tante altre acque dieci volte più, che non fossero quelle della Bevera in su, in cui vi fosse acqua ordinaria di potersi stabilire le Bocche, Nervili, ed altro prescritte, dagli Ordini, attesa la strettezza della Valle, e la grande cadenza del Fiume, e d'essere tutti li prati coerenti al medesimo senza necessità di soratore, restituendosi gli avanzi nell'alveo, locché non accadesse nelle parti d'abbasso per essere il Paese piano e spazioso si necessitasse la esecuzione degli Ordini, perché diversamente si consumerebbero tutte le acque nella loro diversione, ciò che non si potesse succedere nella BEVERA in sù ; onde

la ragione regolata dal fine degli Ordini, e Grida per li diversi effetti, dovesse anche diversamente determinarsi, oltre di che essendo quei prati di poca cavata, per essere la maggior parte liscosi, e magri, sarebbero rimasti gli utenti gravati, se avessero dovuto soggiacere alle SIGURTA', ed altre SDESE e CARICHI, e posti nella necessità di rinunciarli, ciò che non concorresse nelle parti d'abbasso.

5°) Perché ivi non potesse nominarsi FIUME, ma piuttosto TORRENTE, mancando delle acque ordinarie il d° FIUME, non tenendo il letto fisso ed in occasione della pioggia, variando il decorso, occupando ora un Orato, ed ora un altro, dovendosi per tali mutazioni mutare anche le adacquazioni, onde non si potessero osservare gli ORDINI e N.C. in tale situazione.

6°) Perché si credesse, che alle visite fatte non dovesse constare che dalla BEVERA in SU' in alcun luogo non fossero mai state accomodate le bocche, né fatta altra cosa alla forma delle N.C. , ed ORDINI e perché da quelle dovesse risultare che l'uso ed osservanza avesse interpretato che di quelle parti non parlassero le N.C. ed ORDINI.

7°) Perché, se le dette N.C. ed ORDINI non avevano luogo nelli Fiumi ANZA e BEVERA prima che tutt'insieme non si unissero coll'OLONA, tuttoché quello che scorresse l'acqua ordinaria di quello che della detta OLONA scorrono prima che entrino nella BEVERA, non si dovesse estendere il solo nome d'OLONA, ma l'effetto della medesima.

NUOVE COST. non v. d.  
per i FIUMI  
ANZA e BEVERA

8°) Perché nelle dette parti ordinariamente fossero in così poca quantità, che non dovessero meritare considerazione alcuna e fossero più le acque che nascessero nelli beni de' Comparenti, ed accrescevano l'Olona, che quelle che si servivano per adacquare li loro Prati, talmente che da essi e loro Beni, l'acque dell'Olona pigliassero aumento e non diminuzione, come si potesse vedere, e prendere la misura delle acque al luogo di FRASCHIROLO, e nel sito ove entrano la BEVERA, essendo imi maggiore il corpo delle acque all'ingresso della Bevera, lo che non accadesse nelle parti abbasso, nelle quali li utenti avessero il solo beneficio di godere le acque, né vi facessero entrare alcune delle proprie e perciò la ragione degli uni, fosse diversa dagli altri; e conseguentemente si dovesse diversamente determinare.

9°) Perché li Prati che s'adacquano con le FONTANE, nascenti dai loro beni, e dai loro datori non vi fosse dubbio, che non fossero comprese nelle N.C. ed altri Ordini, che parlavano soltanto di quelle Fontane, le quali erano in possesso d'essere spazzate dagli Utenti d'abbasso, il che non concorresse nelle FONTANE proprie delli detti Comparenti e loro Datori, quali non fossero mai state fatte spazzare dagli Utenti del Fiume Olona.

10°) Perché dalle N.C. si scopre chiaramente che non parlando della BEVERA in sù, perché in essa si descrive la larghezza, che doveva avere il F.O., e dal detto Luogo, ove entra la Bevera, in sù l'alveo non fosse in molti luoghi neanche la terza parte, disponessero ancora detta N.V., che le ROGGIE e gli INCASTRI AVESSERO IL PIEDE,

alto dal FONDO dell'ALVEO, per due terzi di un BRACCIO, e le Bocche non in maggior larghezza di Braccia DUE e mezzo, quando in quelle parti per ristretto che fosse l'alveo, d'ordinario le acque non fossero alte più alte di Mezzo Braccio, e per lo più nemmeno una quarta, se non in occasione di gran pioggia, cosicché gli utenti non si potessero mai servire di dette acque, ed occorrerebbe, ch'essi, sebbene padroni delle medesime, poiché nascenti per lo più nei loro Beni, dovessero questi lasciar andare a male, perché venissero le acque ad adacquare i beni degli altri; assurdo contro ogni legge di Giustizia, di natura e di carità.

1613

II°) Perché in ogni caso vi fossero molte dichiarazioni fatte di non aver luogo le dette N.C. ed ORDINI dal Ponte di Vedano in su, come da quelle, le quali &, e tanto maggiormente del luogo, ove si unisce la Bevera, colma detta OLONA, in su, militando maggior ragione come sopra.

Quindi per dette ed altre ragioni da dedursi, addimandavano di non essere molestati per detta causa, anzi quando fosse spedito, dichiararsi che dette N.C., GRIDE ed ORDINI, non avessero luogo al d° sito, ove si unisce la BEVERA all'OLONA, in su.

Il 20 Settembre fecero avanti il Conservatore CONFALONIERI, le loro comparizioni GIOVANNI MARIA ORRIGONI, e fratelli, GIOVANNI PAVOLO ORRIGONE e BENEDETTO GRIFFI tutore, e curatore dei Figli del fu PIETTRO PAVOLO ORRIGONE, come possessori dei beni della CASSINA detta di MENTASTO, dicendo d'avere nel pacifico immemorabile possesso d'estrarre dall'Olona, ossia BEVERA le acque per una piccola Reggia, ad uso degli abitanti di detta Cassina, priva di Pozzi, per l'abbeveraggio delle Bestie, ed anche ad uso de' loro Beni, cosicché tal possesso avendo forza di Titolo, e non dovesse aver luogo la disposizione delle N.C., Ordini ecc, massime trattandosi di doversene servire per la necessità umane, e rapporti alli Beni perché gli statuti, e le N.C. non avessero luogo dal d° PONTE DI VEDANO, in su, attesa la modicità delle acque, e li grandi danni, erovine, causate dalle inondazioni de' TORRENTI, notorio al prefato Conservatore dalla visita fatta e per servirsi ancora delle proprie acque, nascenti dai loro beni :

CAUSA in  
ABBEVERASSIO  
DE' BESTIAME

Contraddisse nuovamente il succennato Cavaliere edott. Coll.to GIOVANNI PIETRO BIUMI il 12 dello stesso mese per causa d'un PRECETTO intimato ai suoi massari in Biumo SUP. e INF. RE, opponendo le stesse eccezioni, e chiedendo la loro annullazione, e d'essere mantenuto nel possesso come sopra.

Molestato altresì con un PRECETTO ad allegandam, d'ordine del Sindacatore TAGLIABO', GIAN PIETRO UNGARO, come fittabile dei prati superiore al Ponte di Vedano, per la non prestata sigurtà, nel tempo prescritto dalle N.C., e comparso il 13/12/1619, POMPEO MARTIGNONE, locatore dei medesimi Prati, in difesa propria e del d° suo affittuario, chiedendo a cosa intera, d'essere ammesso a darla coll'assoluzione dall'ulteriore molestia, fu, per Ordinazione dello stesso giorno, ammesso dal detto Sindacatore, per trattarsi di cosa conosciuta intera, a prestarla negli atti alla forma delle

CAUSA in  
NON PRESTATO  
SIGURTA

(1614)

dette N.C. ed ordini.

L'anno 1620 all'8 Febbraio precettato MICHEL'ANGELO ORRIGONE, e perentoriamente citato a vedersi condannare nella pena degli Ordini, perché nell'atto della suddetta visita Senatoria, vi fosse riconosciuta nel terr° di BIUMMO SUPERIORE una Chiusa, attraversante il letto del F.O., colla quale estraesse quantità d'acqua all'irrigazione dei suoi prati, fece la di lui comparsa e composta la Causa, ottenne dallo stesso Sindicatore PERABO' l'assoluzione liberatoria.

1620

CAUSA  
ORRIGONI  
Michelangelo

Il 27 Aprile d'ordine del R° JUD.COMM°, MARTINO de SALINAS e ad istanza dei NOBB. SINDICI del Fiume, fu intimato avviso al sopradetto Fisico FRANCESCO PRANDONE, con termine di gg. TRE, a dover aver pagato nelle mani del canc.re PUSTERLA, la somma di L. 183 Den 6, delle quali era debitore verso li stessi SINDICI, per altrettante da d° fu GIOVANNI BATTISTA PRANDONE di lui fratello, esatte da diversi Utenti di d° FIUME, come dai confessi fatti dal medesimo, senz'aver dato conto d'sso denaro a detti Nobb.SINDICI né atti loro antecessori, sendone tenuto alla soddisfazione in vigore dell'Istr° della CONVENZIONE fra li NOBILI SINDICI, ed esso GIOVANNI BATTISTA, seguito, rogato da ANTONIO BENZONE, notaio di Milano l'II Luglio 1612., altrimenti, passato detto termine e non fatto il pagamento della surriferita somma, si sarebbe passato ad ogni opportune esecuzione, reale e personale, in forma Camerale.

CAUSA  
PRANDONE  
ex Cancelliere

Il 20 successivo Agosto d'ordine del Senatore Don LUIGI MELZI, suddelegato Conservatore e del Giudice Comm° DE CELAJJA istante il Regio Fisco, fu precettato GIOVANNI GIACOMO CORRENTE, d° Forengo, a dover far stoppare la Bocca fatta di nuovo al MAGLIO nel territorio di BIUMO, e distruggere il Canale fatto di muro poco di sotto della Bocca e dal Maglio.

Come  
MAGLIO in  
BIUMO

Nel giorno 26 dello stesso mese, per compimento delle provvidenze comandate dal SENATO ecc.mo, lo stesso Min.Cons.re con sua ORDINAZIONE, incarico l'allora Giudice Comm°, che coll'assistenza del Cancelliere, ed opera dell'ing.re BARCA e di lui figlio, e colki CAMPARI, del Fiume si trasferisse ad eseguire, e far levare del tutto le Chiuse, e Speroni, in qualsivoglia modo, fatti nel letto del Fiume, servienti per adacquare prati dal PRINCIPIO del FIUME, sino alla FINE, a riserva delle Chiuse Molinare, facendo stoppare in buona forma le BOCCHE e CAVI, conducendti le acque all'irrigazione dei Prati, per BRACCIA 5 di LUNGHEZZA, in modo che gli CAVI così stoppati, restassero uguali alle Rippe, ed il letto del Fiume in tutto e per tutto si rendesse libero, e senza verun impedimento; indi li facesse intimare un PRECETTO agli utenti d'esse Chiuse, e Bocche, che più non ardissero far tali Chiuse e Speroni in detti LUOGHI, adaltroue, né aprire le dette Bocche con dare le medesime così stoppate, in salvaguardia sotto pena di SCUDI 100 per ciascun contrffacente, e per ciascuna volta, che si fossero trovate aperte, da applicarsi alla R.Camera si levasse il CANALE fatto di muro al MAGLIO del suddetto Sig.

GIOVANNI GIACOMO CORRENTE, e si stoppasse di pietre, e calçina, la Bocca nuova, fatta per condurre acqua in Canale ad adacquare Prati, e con altri capi particolari, a riparo degli altri abusi, ed usurpazioni, ai quali fu data in appresso l'opportuna provvidenza.

Il 6 immediato SETTEMBRE, trasferitosi a Varese lo stesso Giudice Comm<sup>o</sup> DE CELAJIA, cogli enunciati Cancelliere, Ingegnere, suo Ajutante, e Campari, fece intimare al CONSOLE, e SINDACO del BORGO di VARESE, avviso con Ordine di consegnare una GUIDA, pratica di tutti li possessori dei PRATI e dei MULINI sul Fiume, in quel contorno, e SEI OPERAI con lo istromenti, ad effetto di lavorare, ed eseguire quanto gli era stato commesso di fare, e ciò sotto pena di SCUDI CENTO, d'essere applicati alla Regia Camera, in caso di disobbedienza.

IL 7 Sembre, furino precettati, d'ordine d'esso Commissario ad allegare la causa, perché non dovessero essere condannati, nelle pene delle N.C., Ordini e Gride, BATTISTA PONTI, Mulinaro di FRANCESCO GRUFFI, GIANNANTONIO BIANCHI detto Tonone, Mulinato proprietario, AMBROGIO BOLOGNINO - affittuario del Molino della CAVEDRA, e TOMMASO, detto il Fildore, abitante nel suo Molino, per essersi riconosciute DUE Chiuse al traverso di tutto il cavo d'Olona, costrutti da PALI, LEGNI, SASSI, nel territorio di BIUMO INFERIORE, in vicinanza del PONTE NUOVO, come denominato il Malnate, come fittabile di GABRIELE PERRUCCHETTI, per esservi riconosciuta, nel terr<sup>o</sup> di INDUNO OLONA; una Chiusa attraversante tutto il letto del detto Fiume colla quale si conducevano le acque alla irrigazione dei prati, dello stesso Fittabile ed a RIGARIO VIDEMARI, come fittabile del dott. IPPOLITO BIANCHI, per esservi ritrovate due Chiuse attraversanti il fiume in Terr<sup>o</sup> di BIUMO SUP. RE, colla quale si introducevano le acque all'irrigazione de' prati, il tutto contro la disposizione delle N.C. ecc/. Nello stesso giorno per esecuzione dell'ordinato Conte Senatore Cons. MELZI, d'ordine del R<sup>o</sup> Giud. Comm<sup>o</sup>, ed a istanza del REGIO FISCO e dei SINDACI del FIUME, venne precettato l'anzidetto MICHELE ORRIGONE, denominato Brucolino, a non ardire direttamente e indirettamente per se né per altri, far costruire veruna Chiusa, al traverso del Fiume, " parte d'esso, ne mettersi alcun impedimento per divertire acqua nel Territorio di BIUMO INFERIORE, poco di sotto al PONTE NUOVO, presso il Mulino di GASPARE RORCARA, nel sito ove eravi una Chiusa, che serviva per adacquare i suoi Prati, e di altre Persone, la quale il detto GIUDICE COMMISSARIO, la mattina dello stesso giorno, era stata fatta levare del tutto, coll'otturazione della BOCCA della ROGGIA, né far costruire altrove simili Chiuse, ne mettersi alcun impedimento, sotto pena di SCUDI 100 d'oro, avendo data in salvaguardia la medesima Bocca, così stoppata, acciocché fosse custodita, sotto l'egual pena di SCUDI 100, in caso di inobbedienza.

Sotto il giorno 9 del D<sup>o</sup> MESE, contraddicendo il dott. BARTOLOMEO CHIESA, Procuratore del sig. Cardinale ROBERTO UBALDINI, commendatario dell'ABBAZIA della CAVEDRA, a difesa degli DUE accennati Molinari, disse ostasse alla pretesa condanna l'immemorabile possesso, in cui erano li PADRONI di MOLINI, al di sopra del PONTE DI VEDANO,

1620

USO di GUIDE  
per LAVORI  
al FIUME

CAUSA  
MOLINO CAVEDRA



le

1620

di tenere chiuse attraversanti il Fiume, e queste ancora, perché in tal modo erano necessarie nel tempo di siccità, ed essere queste Chiuse permesse dalle N.C. ed Ordini, conchiudendo, e addimandando, doversi circoscrivere il PRECETTO, trasmesso ai detti Molinari, come nullo né questi doversi ulteriormente molestare, protestando in difetto di ingiustizia, e di tutte le spese, non che di aver ricorso, ed altresì ricorrere, e reclamare, renderne avvisato il prefato CARDINALE per l'opportuna provvidenza, trattandosi di FONDI ECCLESIASTICI.

A Relazione nel dì 14 fatto dal predetto R° GIUDICE COMM°, della contumace disobbedienza delli POSESSESSORI dei MULINI, e degli UTENTI delle Acque del Fiume, e della subernazione, fatta dalli CONSOGLI di VARESE; e Luoghi circostanti, acciocché, non si prestassero, né somministrassero uomini, comandati all'esecuzione dell'ordinato SGNATO ecc.mo, e dal prefato sig. Conservatore, discorso l'affare in un Congresso de' NOBILI SINDACI per provvedere a disordini, cotanto scandalosi e pregiudizievoli a tutti gli utenti, fu determinato l'accesso dello stesso relante MINISTRO al d° BORGO di VARESE, per la visita, e distruggimento di tali chiuse, ed Sturazione delle Bocche, e scannoni, ove, giunto colli succennati Ufficiali all'ora di pranzo del 24; e ritrovati li sigg. SINDICI, li 2 campari del Fiume, ed alcuni MELINARI DI LEGNANO con SEI UOMINI condotti per l'esecuzione dell'opera, date le opportuni disposizioni furono distrutte nel Terr° di BIUMO SUPERIORE, la Chiusa attraversante il Fiume, ed interrato lo Scannone nella cima di un Prato di ALUIGGI FRATTINA: Altra Chiusa attraverso come sopra, ad uno sperone, ed interrati DUE scannoni nella viva d'un Prato di GIOVANNI PIETRO BUZZO, Altra Chiusa attraverso, come sopra, ed interrato uno scannone nella riva del Prato di PROSPERO ORRIGONE; ; Altre due Chiuse attraversanti, come sopra, ed interrati DUE scannoni nella ripa di 2 pezzi del prato del Coll.TO GIOVANNI PIETRO BIUMO; Nel terr° di BIUMO INFERIORE, la chiusa attraversante, come sopra, ed interrata la Bocca granden e, estirpati gli stivi di legno della medesima, servienete all'adacquamento dei prati del sig. AMBROGIO MARONE; Altra simile, attraversante, come sopra, ed interrato un grande scannone per l'irrigazione dei Prati della signora LAURA ORRIGONA e di GIUSEPPE DRALLO. Altro sperone, attraversante in gran parte il letto del Fiume, per condurre l'acqua ai prati di GIOVANNI PAOLO ORRIGONE, il quale asserendo, che serviva a comodo di una piccola terra, sopra la Collina, priva de' pozzi, e per l'abbeveraggio di quelle Bestie, fattosi perciò la visita, e, riconosciutosi che l'acqua serviva per irrigare una grandissima quantità di Prati, e si disperdeva, né ritornava al Fiume, fu perciò d'ordine del prelodato MINISTRO, fatto distruggere ed interrare la Bocca; Altra Chiusa attraversante il Fiume, come sopra, con uno SCANNONE nella riva di un prato di PAOLO de PERI, fatta pure distruggere con l'interramento dello stesso scannone: Altro Scannone con una ROGGIA nuovamente fatta nel TERRITORIO di MALNATE, o sia in GURONE, con estrazione di grandissima quantità d'acqua ritrovatisi sui Prati di FILIPPO CASTIGLIONE, di GIROLAMO FAVERO, di FRANCESCO PICCINELLO, di GIOVANNI BATTISTA CASTIGLIONE e di PAVOLO MAFFIOLO, parimenti fatti stoppare

1620

ed interrare ; Nel terriotrio di BIUMO INFERIORE, Tre chiuse attraversanti come sopra, con altrettanti scannoni, a ciascuna di esse nella riva dei pezzi di terra a parto tutti del D.Coll.to GIOVANNI PIETRO BIUMO, fatte distruggere, c.s., ed interrati gli scannoni.- Nel terr° di MALNATE una Chiusa attraversante, c.s., con una Bocca, conducente le acque ai Prati di MARGARITA PISSINA, detta la Befana, fatte rispettivamente distruggere ed interrare : Altra Chiusa; c.s. con uno scannone per introdurre le Acque ai prati di GIOVANNI AMBROGIO PISSINA, nello stesse terr°, col distruggimento dell'una, ed interramento dell'altra : altra Chiusa più rilevante, al traverso di tutto il Fiume, con una TRAVE per CAPPELLO, ed una Bocca grandissima, estraente molta quantità d'acqua all'irrigazione d'un rilevante nulero di prati di diversi PARTICOLARI, dé quali si può soltanto scoprire il nome di PIETRO de PAVOLI, d'esso Lu go di Malnate, con essersi fatto tagliare d° Cappello, distruggere tutta la Chiusa, ed interrare la stessa Bocca, lo che ,essendo stato distintamente riconosciuto, ed approvato dal Conte CONSERVATORE, colla soddisfazione di aver reso libero l'alveo d'Olonza in quelle parti, proseguendo la sua visita al di sotto di tutto il PONTE di VEDANO, si restituì la sera dek 28 a questa Città.

Con avvisi in data del medesimo giorno 28 , fu trasmesso a tutti li suddetti ABUTENTI non solo il PRECETTO da allegare alla CAUSA, perché non dovesero essere condannati nelle pene degli Ordini, e delle Grida, ma altresì a ciascuno di loro in SOLIDUM, il termine di un giorno ad aver pagato nelle mani del Cancelliere Provinciale, trattutosi nel luogo di TRADATE, la somma di ciascuno di essi TASSATA, per causa delle spese fatte nell'accesso a VARESE dal mentovato amplissimo Cons.re MELZI, cogli Individui del R° Ufficio, ed i Sindaci d'Olonza sotto comminatoria passato detto termine, di ogni esecuzione reale e personale in forma di Camera.

Fu pure intimato nel seguente giorno 29, e successivi, colli medesimi ABUTENTI, d'ordine del Conservatore e del R° Comm° ad istanza del R° Fisco, e nobili Sindaci ,PRECETTO; perché non ardissero né direttamente, né indirettamente, per se, ne per altri d'allora in avanti costruire alcuna Chiusa attr. il F.O. né porvi verun impedimento per divertite l'acqua, né per altro effetto, nei siti ove vi erano le Chiuse, state per ordine del prefato Conservatore fatte distruggere, né farne in altri luoghi; né metter mano alle Bocche otturate, sotto pena di scudi IOO d'ORO d'essere applicati alla Regia Camera, per ciascuno, che si trovasse fatta Chiusa, postovi alcuna impedimento, od usare di dette Acque, come aver data in salvaguardia le stesse Bocche, acciocché venissero custodite , e mantenerle di continuo stoppate in mdo che per esse non potesse uscir acqua, sotto pena d'applicarsi, c.s., in casi di contravvenzione.

Alli succennati AVVISO e PRECETTI nel primo Ottobre 1620, contraddicendo GIOVAN PIETRO CROCE, procuratore del predetto GIOVANNI PIETRO BIUMI, dedusse le eccezioni molte altre volte proposte, pretendendo fra le altre, di competergli l'uso delle acque, per ESSERE EGLI PURE CONCORSO, CON TUTTI GLI ALTRI UTENTI, AL PAGAMENTO dek PREZZO DELLA TRANSAZIONE SEGUITA COLLA REGIA CAMERA, asserendo d'averne

1620